

COMUNE DI CONFIENZA

Provincia di Pavia

COPIA

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 120
Data di Registrazione 14-06-2021

OGGETTO: AFFIDO IN CONCESSIONE AL BANCO BPM DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CONFIENZA PER IL PERIODO 01/07/2021 30/06/2026 (CIG Z7731F6FE7).

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 24/01/2019 è stato conferito atto di indirizzo al Segretario Comunale al fine di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2019 al 31/03/2024;
- il Consiglio comunale, preso atto della necessità di promuovere la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Confienza a far data dal 01/04/2019, dal momento che la relativa gestione, in capo alla B.P.N. di Novara ora Banco Popolare di Milano sarebbe scaduta il 31/12/2014 con deliberazione n. 22 del 22/12/2014 approvò il "Disciplinare e la Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019", destinata a regolare il rapporto tra Comune e tesoriere per la durata di cinque anni senza la previsione di alcun compenso a favore di quest'ultimo e dispose inoltre di procedere alla scelta del contraente cui concedere il servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ciò, dopo aver considerato e riscontrato che:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) aveva impattato decisamente anche sulla normativa che regola il servizio di tesoreria, dato il rinvio operato dall'art. 49, comma 2 agli articoli dal 209 al 226 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ai sensi dell'art. 209, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, "il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.";
- ai sensi dell'art. 210, comma 1, del medesimo D.Lgs., "l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto";
- ai sensi del comma 2 del medesimo art. 210, "il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente";
- l'art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, al quale fa richiamo l'art. 164 del medesimo D.Lgs., fissava in almeno cinque gli istituti di credito da invitare al confronto concorrenziale per l'assegnazione del servizio;
- il Comune di Confienza non era soggetto al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 29.10.1984, n. 720 e s.m.;

- il servizio in questione non risultava compreso fra quelli di cui alle convenzioni quadro stipulate dall'APAC, né tra quelli di cui alle convenzioni CONSIP in vigore;
- in base ad un indirizzo ormai consolidato, la convenzione di tesoreria andava qualificata in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio, sicché la gara di tesoreria si sostanzia in una gara per l'affidamento di una concessione di servizi;
- ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento trovavano applicazione la L.P. 09.03.2016, n. 2, nonché le disposizioni degli articoli 164 e seguenti del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

EVIDENZIATO che, con l'approvazione degli atti oggetto della sopra richiamata deliberazione n.22 del 22/12/2014, il Consiglio comunale:

- a) ritenne opportuno sancire il principio per cui il servizio di tesoreria non avrebbe dato luogo al riconoscimento di alcun corrispettivo economico, dovendosi intendere affidato e accettato a titolo gratuito, senza diritto del tesoriere a compenso alcuno, come sempre avvenuto per il passato;
- b) ritenne inoltre di stabilire la durata della convenzione volta a regolare i rapporti tra ente e tesoriere in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- c) valutò di riservare all'Amministrazione comunale la facoltà prevista dall'art. 210, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 di rinnovare alla sua scadenza la convenzione con il tesoriere in carica, senza ricorso alla gara, per non più di una volta e per la medesima durata del contratto originario e di prevedere inoltre che dopo la scadenza della convenzione, originaria o rinnovata, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, il tesoriere sia tenuto a garantire e continuare la gestione del servizio medesimo in regime di proroga straordinaria per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure;
- d) considerò la procedura indicata dall'art. 47 del sopra richiamato regolamento di contabilità per l'affidamento del servizio di tesoreria, regolamento al quale rinvia l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, vale a dire la trattativa privata, come procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara attraverso la quale l'ente consulta gli operatori economici da lui scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto, rispettosa del principio della concorrenza e al contempo in grado di garantire la miglior snellezza procedurale, con il contenimento dei relativi tempi;
- e) individuò, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la peculiarità del servizio, che necessita di una valutazione sia economica, sia di carattere tecnico e in aderenza alla previsione normativa vigente, che identifica appunto nell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio da utilizzare in via prioritaria;

DATO ATTO che, predisposti gli atti di gara, la Giunta comunale, con deliberazione n. 49 del 28/12/2015 approvò l'Invito a confronto concorrenziale per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019" con i relativi allegati, demandando al Segretario comunale gli adempimenti conseguenti; in esecuzione di detto provvedimento, con lettere di data 23/10/2015 cinque istituti bancari locali vennero invitati a partecipare alla gara; entro il termine previsto dall'invito, ore 12.00 del 10/11/2015, non fu presentata alcuna offerta.

TENUTO PRESENTE che, a fronte del fatto che la gara era andata deserta in particolar modo per il venir meno dell'interesse delle banche allo svolgimento del servizio in questione in forma gratuita e della constatazione che la normativa non prevede espressamente che il servizio di tesoreria debba essere gratuito, si prese atto della necessità di rendere il servizio di che trattasi più allettante attraverso l'introduzione di un corrispettivo per il gestore, in modo tale che una nuova procedura concorrenziale potesse portare al suo affidamento;

- fu così che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 06-12-2018, approvò, ai fini dell'indizione di una nuova gara per l'affidamento a terzi, mediante concessione, del servizio di

tesoreria comunale, i nuovi "Disciplinare per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2019 al 28/02/2024" e "Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2019 al 28/02/2024", modificando in parte, rispetto a quanto previsto in precedenza, i criteri per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso:

- la previsione, quale nuovo elemento di valutazione dell'offerta economica, del compenso a favore del tesoriere, fissandone il relativo ammontare in Euro 2.000,00 annui circa al netto di I.V.A. soggetti a ribasso, compenso da intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e dagli ulteriori servizi aggiuntivi previsti;
- l'esclusione, rispetto alla scelta operate in precedenza, del criterio rappresentato dall'erogazione, ad opera del tesoriere e a favore del Comune, di contributi o sovvenzioni in denaro da destinare, da parte del Comune stesso, al sostegno di iniziative istituzionali, culturali, sociali, sportive, di valorizzazione del patrimonio artistico;
- demandò al Responsabile del Servizio l'approvazione dell'invito al confronto concorrenziale per la concessione del servizio in questione.

POSTO IN EVIDENZA che l'"Invito a nuovo confronto concorrenziale per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2019 – 28/02/2024", approvato dal Responsabile del Servizio con determina n. 133 del 14/12/2018 e venne pubblicato all'Albo on line dal 14/12/2018;

DATO ATTO che anche questo nuovo esperimento di gara andò deserto, non essendo stata presentata da parte dei soggetti, entro il termine previsto - ore 11.00 del 29/12/2018, alcuna offerta.

ATTESO che, data questa situazione, considerato che non v'erano più i tempi tecnici per dar corso ad una nuova gara e tenuto conto del fatto che la continuità del servizio di tesoreria doveva comunque essere garantita stante il tenore dell'art. 23, comma 1 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m. (norma che continua a trovare applicazione nonostante il rinvio operato, in tema di servizio di tesoreria, dagli artt. dal 209 al 226 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), in base al quale "i comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385",

APPURATO che:

- in relazione alla normativa citata, il ricorso alla trattativa privata è ammesso "quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale.";
- l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, al quale fa richiamo l'art. 164, comma 2 del medesimo D.Lgs. nella misura in cui sancisce il principio che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del decreto, prevede, al comma 2, lettera a), per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (come è il caso di specie) la possibilità di procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato.

VALUTATO che sussistono le ragioni di cui alle disposizioni or ora richiamate atte a giustificare l'affidamento diretto del servizio, rappresentate da quanto già precisato in ordine al fatto che sono stati sperimentati due tentativi di gara entrambi andati deserti e che, nonostante ciò abbia confermato la scarsa appetibilità del servizio nell'attuale contesto economico,

PRESO ATTO che il Banco BPM, con nota del 13/05/2021, assunta al protocollo comunale in data 13/05/2021 al n. 1949, ha manifestato agli amministratori, il proprio interesse e la disponibilità ad assumere in concessione la gestione della tesoreria comunale.

ESAMINATA la documentazione prodotta e valutato quanto mai opportuno disporre l'affidamento diretto del servizio di tesoreria al Banco BPM alle condizioni dallo stesso offerte, sia per quanto già precisato in ordine al fatto che sono stati sperimentati due tentativi di gara entrambi andati deserti per la scarsa appetibilità del servizio nell'attuale contesto economico, sia perché in un tale contesto

l'offerta presentata, con la quale detta banca chiede un compenso di Euro 3.400,00 oltre IVA su base annua, deve ritenersi complessivamente vantaggiosa per il Comune.

CONSIDERATO che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

ATTESO che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m. precisa che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50.

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, sulla scorta di quanto dettagliatamente esposto in premessa, a trattativa diretta al Banco BPM, con Agenzia in Robbio, il servizio di tesoreria del Comune di Confienza per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2026, alle condizioni dallo stesso offerte con nota del 13/05/2021, acquisita a protocollo in data 13/05/2021 n. 1949 e, più in generale, a quelle riportate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, già integralmente accettate dall'istituto in sede di offerta.
- 2) Di impegnare la spesa relativa al compenso spettante al Tesoriere di Euro 3.400,00 oltre I.V.A. su base annua con imputazione a carico del codice del bilancio di previsione ove esiste la necessaria disponibilità;
- 3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscrizione del contratto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Confienza della Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to NEBBIA ANNACHIARA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva:14-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NEBBIA ANNACHIARA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 14-06-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fazia Mercadante Umberto